

TESTO DELLA DICHIARAZIONE (1)
(ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto MESSINA WALTER nato a PALERMO il 26/09/1969 e residente a PALERMO
Provincia di PALERMO in Via ANTONIO LO BIANCO N. 23 con riferimento all'incarico di Direttore
Generale dell'Azienda ARNAS "CIVICO – DI CRISTINA – BENFRATELLI" con sede in PALERMO
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

- che i propri dati anagrafici sono: WALTER MESSINA
nome e cognome

PALERMO 26/09/1969
nato a data

PALERMO (PA) VIA ANTONIO LO BIANCO N. 23
residenza /provincia/ Via o Piazza

MSSWTR69P26G273O 328/6092962 waltermessina@gmail.com
codice fiscale recapito telefonico e-mail

- che è in possesso del titolo di studio DIPLOMA DI LAUREA conseguito il 09/03/1993

Presso UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO – FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO

- che è inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale, pubblicato il
18 febbraio 2018 sul sito del Ministero della salute;

- che attualmente ricopre la seguente carica in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica, nonché
in società private iscritte nei pubblici registri (allegare documentazione esplicativa circa la compagine sociale degli incarichi attualmente
ricoperti): DIRETTORE GENERALE ARNAS "CIVICO – DI CRISTINA – BENFRATELLI" (dal 01/07/2024)

- che ha ricoperto precedentemente le seguenti cariche in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica,
nonché in società private iscritte nei pubblici registri (2)

COMMISS. STRAORDINARIO ARNAS "CIVICO – DI CRISTINA – BENFRATELLI" (01/02/2024 – 30/06/2024)

DIRETTORE GENERALE "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO" (16/04/2019 – 31/12/2022)

COMMISSARIO STRAORDINARIO "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO" (18/12/2018 – 15/04/2019
E 01/01/2023 – 31/01/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL LATINA (01/02/2018 – 18/12/2018)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO AOU "POLICLINICO DI MESSINA" (08/05/2017 – 03/09/2017)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASP TRAPANI (01/09/2014 – 09/04/2017)

- che il proprio curriculum professionale : (3) LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO (1993)
DAL 1996 ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
DAL 1997 ISCRITTO AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
01/02/2024 – 20/06/2024 COMMISSARIO STRAORDINARIO ARNAS "CIVICO – DI CRISTINA – BENFRATELLI"
01/01/2023 – 31/01/2024 COMMISSARIO STRAORDINARIO "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO"
16/04/2019 – 31/12/2022 DIRETTORE GENERALE "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO"
18/12/2018 – 15/04/2019 COMMISSARIO STRAORDINARIO "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO"
01/02/2018 – 18/12/2018 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL LATINA
02/01/2018 – 31/01/2018 DIRETTORE UOC BILANCIO E CONTABILITA' ASL LATINA
08/05/2017 – 03/09/2017 DIRETTORE AMMINISTRATIVO AOU "POLICLINICO DI MESSINA"
01/09/2014 – 09/04/2017 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASP TRAPANI
26/04/2016 – 09/04/2017 COMPON. "COMIT. TECNICO REGIONALE" CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
20/08/2012 – 31/08/2014 DIRETTORE UOC SERVIZIO GEST. RISORSE ECON. FINANZ. DELLA ASL SASSARI
02/10/2013 – 31/08/2014 COMPON. "STRUTTURA DI COORDINAM." DEI PAC PER LA REGIONE SARDEGNA
19/03/2012 – 24/07/2012 CONSULENTE SENIOR (ADVISOR) ASSESSORATO SALUTE REGIONE CALABRIA
18/07/2011 – 18/03/2012 CONSULENTE SENIOR (TW ISTITUZIONALE) MINISTERO DELLA SALUTE
01/08/2006 – 19/01/2011 DIRIGENTE UOC BILANCIO E FINANZE DELLA ASP DI PALERMO
08/09/1997 – 31/07/2006 IMPIEG./MANAGER (DAL 01/07/2002 DIRIGENTE) DI PRICEWATERHOUSECOOPERS

- che la propria occupazione attuale è: DIRETTORE GENERALE ARNAS "CIVICO – DI CRISTINA – BENFRATELLI"

- di essere a conoscenza che all'atto dell'assunzione della carica di Direttore Generale non deve versare in alcuna causa di incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione all'incarico da rivestire ed in particolare in nessuna di quelle di cui all'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche (4) e di cui agli artt. 10 e 14 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (5);
- di impegnarsi, all'atto della nomina di Direttore Generale, a rimuovere la sussistenza delle seguenti cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse di cui alla norme suindicate (indicare le eventuali cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse, ovvero, **in assenza, barrare con una linea obliqua le righe sottostanti**):

- che il proprio patrimonio, alla data della nomina o designazione, risulta essere (si può eventualmente allegare copia della dichiarazione dei redditi) CASA DI PROPRIETA' AL 50%, CON RENDITA CATASTALE € 504,00

- che il reddito denunciato nell'anno precedente è di € 132.313,00
(si può eventualmente allegare copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente - o relativi all'anno in corso, se già disponibile - ma, in tal caso, è necessario dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, che la copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2023 allegata alla presente composta da n. 13 pagine è conforme al documento originale presentato in data 12/06/2024 presso la competente amministrazione fiscale di Palermo. Alla copia della dichiarazione dei redditi deve essere apposta la firma in ogni pagina);

- di non avere riportato condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali in corso, di seguito indicati ******(specificare il capo d'imputazione)

Iscritto nel registro delle p.s.i. nel Procedimento Penale n. 2145/24 MOD. 21 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – Art. 192 c. 1 / 256 c. 2 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (per predetto procedimento, con verbale del 06/06/2024, è stato attestato l'adempimento alle prescrizioni previste dal verbale di prescrizione n. 09/P3/2024 ed il sottoscritto è stato ammesso al pagamento della sanzione prevista con conseguente estinzione della contravvenzione effettuata con versamento del 05/07/2024)

***(n.b. Si evidenzia che, a sensi dell'art. 335 c.p.p., il soggetto dovrà dichiarare ove ne sia a conoscenza, anche, l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato)**

**** In caso di assenza di procedimenti penali in corso dovrà essere riportata la seguente dichiarazione:
NESSUN PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO**

- che non si trova nelle condizioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (6), nonché di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (7)
- di non versare in una delle cause di inconferibilità di incarichi di cui agli artt. 3, 5 e 8 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; (8)

- dichiara l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere (dichiarazione da compilare solo quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica amministrazione)

(in caso non ricorrano le suindicate ipotesi barrare con una linea obliqua le righe soprastanti)

- che altresì, si impegna a comunicare tempestivamente all'organo che ha provveduto alla nomina i conflitti di interesse o le cause di incompatibilità che dovessero verificarsi successivamente all'assunzione dell'incarico.

Data 06/07/2024



FIRMA DEL DICHIARANTE
(allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità)

NOTA INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, si comunica che i dati forniti dalla S.V. ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della attività istituzionale dell'Amministrazione regionale, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza.

I dati verranno trattati per finalità istituzionali dell'Amministrazione regionale, quali:

- adempimenti ad obblighi di legge;
- esigenze operative e /o gestionali interne all'Amministrazione regionale.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

I dati saranno conservati presso gli uffici dell'Amministrazione regionale.

Titolare del trattamento dei dati è l'Assessorato regionale della salute.

Il trattamento dei dati personali dalla S.V. forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Amministrazione regionale, potrà essere effettuato anche dai soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da norma di legge.

I dati inoltre potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico da affidare o affidato.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs. n. 196/2003.

L'eventuale rifiuto di consenso al trattamento dei dati personali potrebbe risultare causa ostativa all'ulteriore prosecuzione dell'iter procedurale.

I dati, le retribuzioni, i compensi percepiti a qualsiasi titolo ed il curriculum vitae potranno essere utilizzati per le comunicazioni previste dalla normativa di riferimento e per le pubblicazioni sui siti web individuati dalla vigenti disposizioni in materia. (9)

Consenso al trattamento

Il sottoscritto MESSINA WALTER dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - il cui testo è riportato nel corpo della presente dichiarazione - e di avere preso atto altresì dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs. 196/2003 - il cui testo è pure riportato nel corpo della presente dichiarazione - e acconsente al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Luogo PALERMO

data 06/07/2024

Firma.



Per i dati contenuti nella presente dichiarazione trova applicazione l'art. 13 del D.lvo 30.06.2003, n. 196

Note:

- (1) la dichiarazione deve essere compilata in ogni parte.
Così come disposto dagli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia e comporta la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti.
- (2) devono essere indicate le cariche ricoperte e la durata degli incarichi.
- (3) Il compilatore dovrà riportare in sintesi il proprio curriculum lavorativo e professionale con le indicazioni temporali.
- (4) Per completezza ed opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'**art. 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22**, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni:

Art. 3 Incompatibilità

"1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, statali o regionali, non possono ricoprire incarichi di cui alla presente legge:

- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, della Giunta e dell'Assemblea regionale siciliana;*
- b) i componenti degli organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;*
- c) i magistrati ordinari, amministrativi o contabili;*
- d) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;*
- e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;*
- f) i dipendenti dello Stato, della Regione o di altra Amministrazione, i quali assolvano mansioni inerenti direttamente all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la nomina o la designazione.*

2. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi e in particolare coloro che abbiano contenziosi civili o amministrativi pendenti nei confronti dell'ente interessato alla nomina.

3. La nomina è inefficace se al momento dell'accettazione l'eventuale incompatibilità non sia cessata con le dimissioni dalla carica ricoperta o con l'aspettativa.

4. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

5. Nel caso di cui al comma 4, il presidente dell'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, accertata anche d'ufficio la sussistenza del conflitto di interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.

6. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili, fatta eccezione per quelli ricoperti da soggetti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che siano nominati, sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono coesistere in capo al medesimo soggetto più di due incarichi di cui alla presente legge (6).

7. Nessuno può ricoprire lo stesso incarico per più di tre mandati consecutivi, fatta eccezione per gli incarichi ricoperti da soggetti che non siano dipendenti pubblici e che siano nominati sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali”.

- (5) si riportano per completezza ed opportuna conoscenza le disposizioni di cui agli articoli 10 e 14 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39:

“Art. 10 Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

- a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
- b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado”;

“Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione”.

- (6) Si riportano per completezza ed opportuna conoscenza le condizioni ostative alla nomina secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 :

Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali

“1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.”.

(7) Si riportano per completezza ed opportuna conoscenza le condizioni ostative alla nomina secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni:

“11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n.327 e dall'art 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.”.

(8)si riportano per completezza le previsioni di cui agli articolo 3, 5 e 8 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39:

“Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non

spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.”

“Art. 5 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.”

“Art. 8 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.
3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.
4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.
5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.”

- (9) si riportano per completezza ed opportuna conoscenza le disposizioni di cui all' art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche:

“Art. 13 (Informativa)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'articolo 7;
 - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
 - a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
 - c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile (11).
- 5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del

curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f)